

TRIBUNALE DI MESSINA

-SECONDA SEZIONE CIVILE- UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

EX ART. 70 CCII

IL GIUDICE DELEGATO

Esaminati gli atti della procedura ex artt. 67 ss Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14) iscritta al n. 22/2025 RPU, sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositata in data 4/03/2025 da:

CRUCITTI Carlo, nato a MESSINA il 19/02/1973 - CF: CRCCRL73B19F158P, residente in Via Comunale San Filippo Inferiore n. 10 – Frazione SAN FILIPPO INFERIORE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Cacciola

Tramite OCC: "I diritti del debitore" Segretariato sociale del comune di Antillo (ME)

GESTORE della crisi: AVV. ELENA LONGO con recapito professionale in Patti (ME) Largo dei Normanni 36

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII "con l'ausilio dell'OCC" e all'art. 68, co 1, primo inciso, CCII "tramite un OCC";

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato il ricorrente ha domandato, ex art. 70 comma 4 CCII, di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

considerato che non è stata documentata la pendenza di procedure esecutive immobiliari da sospendere;

che può essere concessa la misura del divieto di intraprendere azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del consumatore, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare lo scopo del proposto piano, che si fonda sul pagamento rateale dei creditori, compreso il creditore ipotecario, al fine di mantenere il patrimonio immobiliare;

P.Q.M.

Visti gli art. 67 e seguenti CCII;

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale;

MANDA ALL'OCC, in persona del **GESTORE della crisi: AVV. ELENA LONGO**:

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3 CCII;
2. di documentare - ove già non fatto- gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, comma 4, CCII;

DISPONE CHE L'OCC

- ai sensi dell'art. 70 comma 6, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori;

FISSA

per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori interessati l'udienza del 09.05.2025, ore 9:00, assegnano agli interessati termine sino al 23 aprile 2025 per il deposito di note difensive e alla proponente termine sino al 30 aprile 2025 per eventuali repliche.

visto l'art. 127 ter c.p.c., dispone che l'udienza del 9 maggio 2025 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, quindi, senza la presenza fisica delle parti; assegna alle parti per il deposito di sintetiche note scritte il termine perentorio fino alle ore 8:00 del giorno coincidente con la data dell'udienza sostituita; avverte che la mancata presentazione delle note equivale ad assenza, valutabile ex artt. 181 e 309 c.p.c.

SI COMUNICHI.

Messina, 07/03/2025

Il Giudice delegato

Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo